

**COMMISSIONE XI**  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

83.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1983**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO BORTOLANI

**INDICE**

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	611
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
MORA ed altri: Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro (2881)	612
PRESIDENTE . . . . .	612, 613, 615
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . .	615
CARADONNA GIULIO . . . . .	613
MORA GIAMPAOLO . . . . .	614
SATANASSI ANGELO . . . . .	614
ZUECH GIUSEPPE, <i>Relatore</i> . . . . .	612, 615
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	616

**La seduta comincia alle 10.**

GIAN CARLO BINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, gli onorevoli Andreoni, Contu, Lobianco, Prandini, Silvestri e Zaniboni, sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Rende, Segni, Briccola, Carelli, Mancini Vincenzo e Bianchi Fortunato.

**Discussione della proposta di legge Mora ed altri: Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro (2881).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Mora, Meneghetti, Zambon, Piccoli Maria Santa, Carlotto, Ferrari Silvestro, Pellizzari, Zuech e Stegagnini: « Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro ».

L'onorevole Zuech ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. La nostra Commissione, prima che la proposta di legge n. 2881 le venisse assegnata in sede legislativa, aveva già avuto modo di discuterla in sede referente e per il suo esame aveva anche costituito un Comitato ristretto. Al lavoro di quest'ultimo farò riferimento nella mia relazione.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, riguardante la difesa della genuinità del burro ha dato luogo a difformità interpretative sulla denominazione del burro ottenuto anche con impiego di creme provenienti dal siero di latte ed il NAS ha denunciato all'autorità giudiziaria alcune imprese casearie che hanno prodotto e confezionato burro anche con creme di siero. L'articolo 1 della legge citata definisce burro il prodotto ottenuto dalle creme ricavate dal latte di vacca; se la crema è ricavata dal latte di altri animali, la denominazione burro è ammessa purché seguita dalla indicazione della specie da cui il latte deriva.

Il legislatore ha usato appropriatamente il plurale quando si è riferito alle creme, infatti la crema si può produrre in due modi: per affioramento spontaneo o attraverso la separazione centrifuga. Pertanto si hanno due tipi di crema alquanto differenti tra loro: la crema di affioramento e la crema di centrifuga. Il legislatore, di conseguenza, intendeva riferirsi alle due categorie di creme ottenibili dal

latte di vacca. Poiché le interpretazioni sul significato di crema sono difformi, occorre precisare che per burro si deve intendere un prodotto ricavato dalla crema di affioramento oppure dalla crema di siero lavorate separatamente o mescolate.

Con la presente proposta di legge si intende tutelare una parte della produzione di burro nazionale che utilizza anche la crema di siero. Inoltre la proposta risponde alla esigenza di introdurre nel settore burriero un più razionale criterio di classificazione del burro di qualità.

Ciò premesso è indispensabile modificare l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956 nel senso di meglio esplicitare la definizione di burro ed introdurre una classificazione mercantile di burro di qualità secondo i requisiti qualitativi da stabilire con apposito decreto ministeriale da emanare d'intesa tra i Ministeri dell'agricoltura e foreste, della sanità e delle finanze. Il testo originario della proposta di legge Mora ed altri è stato modificato dal Comitato ristretto che lo ha esaminato anche tenendo conto delle osservazioni su di esso espresse dagli uffici competenti del Ministero dell'agricoltura e foreste; comunque con l'approvazione di tale proposta di legge il burro sul mercato italiano sarà contraddistinto in due categorie: burro di qualità e burro. Il burro di qualità, come risulta dal secondo comma dell'articolo 1, è quello ricavato esclusivamente dalla crema del latte di vacca senza aggiunta di crema di siero, sottoponendo la materia grassa al processo di pastorizzazione; per la prima volta, quindi, in Italia verrebbe fissato per legge l'impiego della tecnica di pastorizzazione delle creme nel diagramma di produzione del burro e questa pratica rappresenta un salto di qualità che fa avvicinare l'Italia ai paesi più avanzati nel campo della produzione lattiero-casearia, infatti con l'uso di tale tecnica della pastorizzazione si perseguono molteplici obiettivi di carattere igienico e sanitario.

Do ora lettura alla Commissione del testo predisposto dal Comitato ristretto, che in parte si diversifica da quello ori-

ginario della proposta di legge e sul quale sollecito il voto favorevole della Commissione stessa:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« La denominazione burro è riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.

La denominazione "burro di qualità" è riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della legge.

Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione "burro", purché seguita dall'indicazione della specie animale.

Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.

Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualità" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualità" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.

I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente la qualità e la quantità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.

Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal Capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato.

L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantire la salubrità, è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo ».

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3 è punito con la multa da lire 30.000 a lire 500 mila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio ».

ART. 3.

L'articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300 mila.

Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIULIO CARADONNA. Mi rendo conto del fatto che questa proposta di legge risponde alla necessità di un ammodernamento della produzione e della utilizzazione di tutti i prodotti che in pratica sono già usati nella fabbricazione del burro. Ma — come deve avvenire per tutte le leggi riguardanti prodotti alimentari — bisogna pure tenere presente l'interesse del consumatore, il quale ha principalmente il diritto di non essere ingannato da dizioni le quali possano non corrispondere a verità.

In questo caso, chiamare « burro di qualità » il burro ottenuto senza il siero di latte, e « burro » quello ottenuto dal siero di latte quando è noto che usualmente si ricorre al termine « burro » per indicare il primo dei due prodotti significa, a mio avviso, ingannare l'acquirente perché costui, non essendo esperto di nomenclatura alimentare specifica, indica con il nome tradizionale di « burro » quello che con questa proposta di legge si vuole denominare « burro di qualità ».

Pertanto sono dell'idea — se i proponenti questo provvedimento sono d'accordo con me — di chiamare semplicemente « burro » quello che nel testo in discussione viene definito « burro di qualità », e di chiamare « burro con aggiunta di siero di latte » quello che in questo provvedimento viene denominato « burro ». Ritengo infatti che le cose debbano essere chiamate con i loro rispettivi nomi e... cognomi.

Se dunque la gente vuole acquistare del vero burro non deve chiedere del « burro di qualità » bensì semplicemente del « burro ». Non è soltanto questione di qualità, di specie di latte, bensì anche questione di differenza di valore nutritivo ed organolettico; perciò bisogna evitare che il consumatore sia colpito dalle conseguenze di una denominazione che, in realtà, favorisce la produzione di più basso livello.

Del resto, valga ad esempio quanto è accaduto dopo l'approvazione della legge sulle denominazioni dell'olio d'oliva per sottolineare la necessità che ogni prodotto sia chiamato con il suo vero nome.

Per tutti questi motivi preannuncio la astensione del gruppo del MSI-destra nazionale dalle votazioni sugli articoli e sull'intera proposta di legge.

ANGELO SATANASSI. Il gruppo comunista dà il proprio assenso ai risultati ai quali è pervenuto il Comitato ristretto ritenendo corrette le denominazioni di « burro di qualità » e di « burro » nonché le modifiche apportate al testo originario, alla formulazione delle quali il

contributo del gruppo comunista è stato, come sempre, puntuale.

Siamo, dunque, favorevoli al testo predisposto dal Comitato ristretto.

GIAMPAOLO MORA. La proposta di legge che la Commissione sta discutendo rappresenta la presa d'atto di una situazione di tipo produttivo e merceologico che da tempo vige nel nostro paese e, devo dire, anche fuori da esso, cioè l'utilizzazione del siero per la produzione del burro, e su questo argomento le garbate osservazioni svolte dall'onorevole Caradonna non fanno eccezione a questa constatazione.

Perché si è arrivati a questo progetto di legge? Perché dopo tanto tempo che si era consolidata questa prassi senza che nessuno avesse sentito il bisogno di far sì che il consumatore non venisse in qualche modo ingannato dalla presenza del siero nel burro, si è avvertita l'esigenza di una norma legislativa che avesse un suo valore, non tanto di interpretazione autentica, quanto di chiarimento per produttori e consumatori, sulla presenza del siero nel latte destinato ad essere trasformato in burro e sulla possibilità che tale presenza fosse o meno contraria alla nozione chimica e merceologica di burro. Chi ha predisposto questo progetto di legge ha tenuto conto della realtà che non è contraddetta dai dettami né della chimica né della microbiologia ed ha ritenuto di fare chiarezza sul punto perché non ci fossero dubbi sulla possibilità di chiamare burro un prodotto ottenuto anche dal siero di latte di vacca.

L'obiezione sollevata dall'onorevole Caradonna avrebbe potuto essere accolta prevedendo la denominazione « burro » soltanto per quello che noi ora chiamiamo « burro di qualità » e trovando il modo di qualificare in altra maniera il burro prodotto anche con il siero. Abbiamo invece seguito una strada diversa, cioè quella di chiamare « burro di qualità » il prodotto ottenuto esclusivamente dalla crema di latte di vacca e mi pare che questa sia la scelta migliore

che potesse essere fatta in un momento in cui è necessario esaltare, piuttosto che deprimere il consumo di burro nel nostro paese, minacciato come è dalla concorrenza non sempre leale di altri grassi, ad esempio di origine vegetale — a tale proposito ricordo la campagna che il comitato italiano di corresponsabilità sta conducendo, non so con quali effetti, per la diffusione nel nostro paese di un maggiore consumo di burro.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Satanassi di volgere in positivo la prescrizione contenuta nel quinto comma del primo articolo del testo predisposto dal Comitato ristretto, devo dire che tale proposta mi trova perfettamente d'accordo e che sono quindi favorevole all'adozione della dizione « salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie ».

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GIUSEPPE ZUECH, Relatore.** Concordo con le considerazioni testé svolte dallo onorevole Mora e ritengo che la proposta di legge al nostro esame tuteli anche gli interessi dei consumatori per il fatto che la denominazione burro di qualità è concessa soltanto ai prodotti provenienti esclusivamente dalle creme di latte che vengono pastorizzate. La distinzione tra chi produce con questi sistemi e chi produce con creme di siero è necessaria ed è rivolta, mi ripeto, a tutela degli interessi dei consumatori.

Non avendo altro da aggiungere non mi resta che invitare la Commissione ad una sollecita approvazione del testo in esame.

**MARIO CAMPAGNOLI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal relatore e dall'onorevole Mora. Gli emendamenti che erano stati predisposti dagli esperti del Ministero sono già stati accolti dal Comitato ristretto che aveva esaminato il provvedimento nel corso

dell'esame in sede referente e quindi a nome del Governo posso considerarmi pienamente soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli nel testo predisposto dal Comitato ristretto. Non essendo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« La denominazione burro è riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.

La denominazione "burro di qualità" è riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della legge.

Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione "burro", purché seguita dall'indicazione della specie animale.

Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.

Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualità" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualità" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.

I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso ogni stabili-

mento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.

Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal Capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato.

L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantire la salubrità, è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo ».

(È approvato).

#### ART. 2.

L'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3 è punito con la multa da lire 30.000 a lire 500 mila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio ».

(È approvato).

#### ART. 3.

L'articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300 mila.

Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo alla Commissione di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, qualora risulti approvato.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Mora ed altri: « Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro » (2881).

Presenti . . . . .	26
Votanti . . . . .	25
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bambi, Bellini, Bianchi, Bortolani, Briccola, Bruni, Carelli, Curcio, De Simone, Dulbecco, Esposto, Ianni, Mancini Vincenzo, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Politano, Rende, Rindone, Satanassi, Sospiri, Zarro, Zuech e Zurlo.

Si è astenuto:

Caradonna.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---